

326075

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Prot. n. 11137

Brindisi, li 27 OTT. 1982

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

All. _____

-- Al Notaio AVV. PROF. BRUNO CARANO
Via De Carpentieri, n. 20

B R I N D I S I

-- Al Sig. GIANNETTE CATERINA VED. DOMARTINE
Via Mons. Mindelli, n. 1

O S T U N I

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare Circo in Ostuni.
Lotto 3° - Scala A - Int. 3° - Piano I - Via Mons. Mindelli, 1
Pagamento in unica soluzione - Assegnatario GIANNETTE CATERINA
VED. DOMARTINE - Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978,
n. 457.=

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dello assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. 7.000.000 (dicansi lire settemila) e della relativa I.V.A. nella misura del 2% del prezzo stesso. A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

All'assegnatario si fa presente che egli resta obbligato dal momento dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione dell'alloggio e finché alla costituzione del condominio, a pagare all'Istituto una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione, manutenzione, servizi, consumi e ogni altra eventuale spesa dello Istituto sostenuta o da sostenere per l'alloggio in questione, pertinenze, accessori ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte, suscettibile di variazioni annuali e salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale o finale.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

GR/mz

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

- di.....
- N. vol. delle denunce
- Art. del campione unico
- di 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)
- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimira, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e(3) ed il.....

Sig. LOMARTIRE Pietro

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 3 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti : L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 22 AGO 1960



I DENUNZIANI (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 22 AGO 1960 al N. 557

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Piugnetto

(*) Bollo a calendario.

(*)

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derivate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(4 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo.....

VALLARINO nella sua qualità di Presidente.....

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9.....

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il.....

Sig. LOMARTIRE Pietro.....

convenzioni che (4) hanno avuto.....

esecuzione col giorno (5) 10 8 19 59.....

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 3 del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI.....

Durata della locazione : dal 10-8-1959 al 10-8-1960.....

Corrispettivi pattuiti : L. 3.200 mensili anticipate.....

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 24 AGO 1959 19 59.....

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1959 19 al N. 1303

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquantadue

IL DIRETTORE

Giovanni Calasso

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

 (§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.re Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Castmoro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. *Lomartire Pietro*

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 3 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di *Optima*

Durata della locazione : dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti : L. 3.200 mensili anticipate 35.200

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

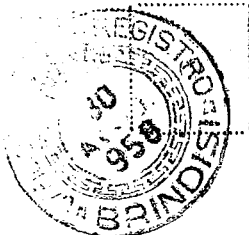
I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 19 1958 al N. 7261

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *cinquantamila*

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant^e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiaro di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. *L. martire P. et*

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

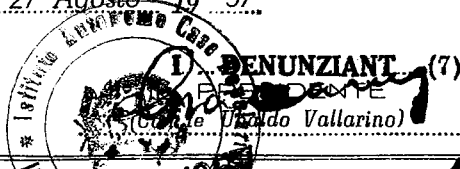
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3 del 3 Lotto
di case popolari nel Comune di *di turni*

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57.



Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1957 19 al N. 1664

vol. foglio registro Anni privati, ed esatte lire *cinquecento 37*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto o(1) Com.te Ubaldo VAL
LARINO fu Giuseppe nella sua qua
lità di Presidente dell'I.A.C.P.
dimorant..... (2) Brindisi, Via Casimiro, 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess denunziant..... (3) ed il
Signor LOMARTIRE Pietro fu Orazio
..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 agosto 1956

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: appartamento n.3 al 3° lotto
delle case popolari in Ostuni - Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: £.3.200,= mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì

3 AGO. 1956



DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt (1) **Com.te Ubaldo Valla-**
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant (2) **in Brindisi Via Casimiro**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant (3) ed il

Sig. LOMARTIRE PIETRO

convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **2.2 AGO. 1954** 19.....

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate **Appartamento n.3 al 3° Letto delle Case**
Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione: **2.2 AGO. 1954** **10 AGO. 1955**

Corrispettivi pattuiti: **£.3.200 mensili anticipate**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

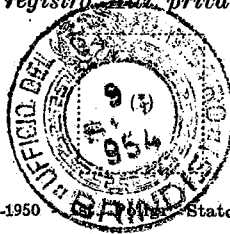
Brindisi 2.2 AGO. 1954



PRESIDENTE
denunziante (7)
Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì **9 SET. 1954** 19..... al N **1529**

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **55**



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprata per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, -Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire,

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(3 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt^o (1) **Com.te Ubaldo**

Vallarino nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in **Brindisi Via Casimiro**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziante (3) ed il

Sig. LOMARTIRE PIETRO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) **20 Agosto 1953**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

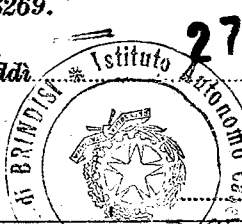
Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 3/2 al 3° lotto delle Case Popolari in Ostuni Via per Ceglie**

Durata della locazione: **Dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954**

Corrispettivi pattuiti: **L. 3200 mensili anticipate**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, addì



27 AGO. 1953

IL DENUNZIANTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

Cent
al N. **1382**

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritti 0 (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi 0 denunzianti e (3) ed il

Sig. LOMARTIRE PIERO

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. A/3 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti: L. 4108 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 740-22205

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed 28 AGO. 1963



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Capasso

(*) Bollo a calendario.

IL CACCIERE

CARMINE MAGNANTE

Giovanni Capasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo

(art. unico della legge 24-11-1901, n. 126)

MODULARIO

Classe 9

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.

Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(147 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1)
Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2)
Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

LOMARTIRE PIETRO

Sig.

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: A/3 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di **OSTUNI**

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 3840- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI** add. 27 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)

V. PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1962 9 al N. 1704

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **seicottocinquanta**

IL CASSIERE

(*) Bollo e calendario.

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGENTE

(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



CITTA' DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

c e r t i f i c a

che

Lo. martire Pietro

nato in

Sava il 13-1-1887

(atto N. *12*)

è deceduto in *Ostuni*

addì

7

(*sette*)

del mese di

giugno

dell'anno

1968

(*cinquecentocinquante e tre*)

atto N. *158*

Si rilascia in carta libera per uso

conservato nella legge

Ostuni, li

14-10-68



L'Ufficiale dello Stato Civile

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

Prot.N. 8889

Ufficio Inquilinato

Brindisi, li 27 OTT. 1970

-AL SIG. ra Gismonda Paternò
Via Minelli
Ostuni

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del
contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei te
nuto in fitto.-

Distinti saluti.-

IL DIRETTORE GENERALE (FF.
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. n. 8671

Brindisi, lì _____

7 SET. 1982

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

- Al Sig. GIANNOTTE CATERINA VED. LOMARTIRE
Via/Piazza Mons. Lindelli, n. 1
Lotto 3°, Scala A int. 3

O S T U N I

- AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in OSTUNI...
Lotto 3° - Via Mons. Lindelli... n. 1 - Sc/A - Int. 3 - piano 1°
Assegnatario GIANNOTTE CATERINA VED. LOMARTIRE.....
Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978, n. 457 -

Con riferimento alla lettera della S.V. del 12/8/1982.....
con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo
di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire
mediante un vaglia bancario di £. 4.706.148..... quale prezzo di ces-
sione dell'alloggio e uno di £. 94.162 pari 2% per I.V.A., entrambi
non trasferibili ed intestati a: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER
LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Ammi-
nistrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e relati-
va fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servi-
zio Amministrazione dell'Istituto per definire la propria situazione
contabile quale risulta alla data del 31/8/1982..... e per la co-
municazione della quota mensile condominiale che la S.V. sarà tenuta a
pagare a decorrere da tale data e fino alla costituzione del condominio.
A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati
posteriormente alla data del 31/12/1978.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla
Via G.B. Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì,
giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott.ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

GR/mz

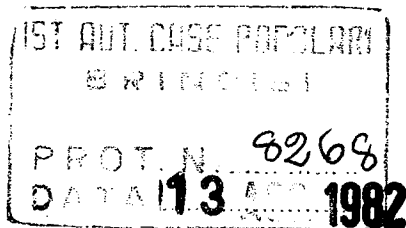
*V° E' in rep
al 21.8.82
Ad*

1 Dr. Ruffice

RACCOMANDATA A.R.

Y8
AQ.LL.

OSTUNI 12/8/82



SPETT/LE

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI**

-----**BRINDISI**-----

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sinto
in Ostuni, lotto 3° alla via Mons.Mindelli n.1-
scala A- int. 3- piano 1°, legge 8/8/1977, n. 513
(art. 28) e Legge 5/8/1978, n. 457 (art. 52).-----

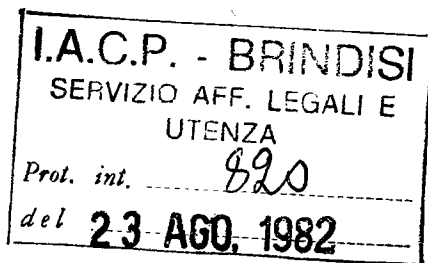
In relazione alla Vs. nota n. 8123 del 4/8/82, ri=
guardante il riscatto dell'appartamento in oggetto indicato,
Vi comunico che intendo riscattare tale immobile con la forma
di pagamento "per contanti" e cioè per l'importo di L. 4.703.148.*

Resto in attesa di conoscere le modalità di tale versa=
mento.

Distinti saluti.

GIANNOTTE CATERINA VED. LO MARTIRE

Giannotte Caterina



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Prot. n. 8193
RACCOMANDATA A.R.

Brindisi, lì 4 AGO 1982

- Al Sig. ra GIANNOTTE CATERINA VED. LOMARTI
Via Mons. Mindelli, n. I
O S T U N I

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n.513 (art.28) e Legge 5/8/1978, n.457 (art.52)
Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in _____
OSTUNI lotto 3° alla Via Mons. Mindelli
n. I, scala A, int. 3, piano I°. =

In riferimento alla Sua domanda di conferma del riscatto ed al
la documentazione ad essa allegata, si comunica che il prezzo di cessione
ne dell'alloggio indicato in oggetto, operate le riduzioni di legge, è
pari a £. 6.725.925=.....

Tenuto conto che il suddetto prezzo di cessione varia in consi-
derazione dell' ammontare del Suo reddito complessivo familiare e delle
modalità prescelte di pagamento, si fa presente che la S.V. dovrà in ef-
fetti pagare:

- a)- in caso di pagamento per contanti la somma di £. 4.708.148
si lire Quattromilionisettecentottomilacentotrentotto=====
oltre l'I.V.A. nella misura del 2% di tale importo;
- b)- in caso di pagamento rateale, un anticipo in contanti di £. 1.008.889=
(diconsi lire Unmilioneottomilaottocentottantanove=)
oltre l'I.V.A. nella misura del 2% del prezzo di cessione di cui al
primo paragrafo. Il residuo debito di £. 5.717.036= sarà ammor-
tizzato in anni 15 ad un tasso di interesse annuo del 5,50%.

Pertanto, si invita la S.V. a far conoscere con lettera racco-
mandata A.R., entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezio-
ne della presente comunicazione, la forma di pagamento prescelta.=

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DELL'ALLOGGIO

(Art.28 della Legge 8/8/1977, n.513 e Art.52 della Legge 5/8/78, n.457)

§

- Assegnatario: **GIANNOTTE CATERINA VED. LOMARTIRE**
- Alloggio sito in **OSTUNI**
alla **Via Mons. Mindelli**
..... **I**
..... **I°**
..... **A**
..... **3°**
..... **3**
..... **piano**

§

- Valore venale alloggio determinato dall' U.T.E. £. **8.950.000**
- Migliorie apportate dall'assegnatario da detrarre "
Valore venale dell'alloggio al netto £. **8.950.000**

R I D U Z I O N I

a) - 1,5% per ogni anno di effettiva occupazione fino ad un massimo di anni 20:

- Dal **10/10/1970** (data inizio locazione)
- Al **LUGLIO 1982** (massimo anni 20 o data lettera di comunicazione prezzo)

Anni n. **12** x 1,5% = **16,50%** su £. **8.950.000** pari a £. **1.476.750**

PREZZO DI CESSIONE £. **7.473.250**

b) - Ulteriore riduzione del 10% da applicarsi in caso di richiedente con reddito non superiore a quello determinato ai sensi di legge (**6.875.000**)

(Reddito lordo	£. 870.350
(Riduzione per n. figli a carico	"
(Riduzione del 25% per reddito di lavoro dipendente	"
(Reddito comparabile con limite di legge	" 870.350
(<u>INFERIORE</u>	"

Riduzione del 10% su £. **7.473.250** pari a £. **747.325**

DEFINITIVO PREZZO DI CESSIONE £. **6.725.925**

MODALITA' DI PAGAMENTO

(Art.28 della Legge 8/8/1977, n.513 e Art.52 della Legge 5/8/1978 n.457)

****§****

PAGAMENTO IN CONTANTI:

a) - Reddito inferiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione	£. 6.725.925
- Sconto 30%	" 2.017.777
Definitivo prezzo di cessione	£. 4.708.148+IVA

b) - Reddito superiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione	£.
- Sconto 20%	"
Definitivo prezzo di cessione	£.

PAGAMENTO RATEALE:

a) - Reddito inferiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione alloggio	£. 6.725.925+IVA
- Anticipo in contanti del 15%	" 1.008.889
Residuo debito da ammortizzare in 15 anni al 5,50%	£. 5.717.036

b) - Reddito superiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione alloggio	£.
- Anticipo in contanti del 30%	"
Residuo debito da ammortizzare in 10 anni al 6%	£.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Prot. n. 8691

Brindisi, lì 27 OTT. 1981

- All'UFFICIO TECNICO ERARIALE

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n.513 e 5/8/1978, n.457 -- Richiesta determi-
nazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi
della Legge 2/7/1949, n.408 in OSTUNI Via
Mons. Mindelli Lotto 3°, scala A piano I°
int. 3 - Sig. GIANNOTTE CATERINA VED. LOMARTIRE

Si fa seguito alla nota di questo Istituto del 21/4/1981
Prot. n. 3447, di pari oggetto, per sollecitare codesto Ufficio a
far conoscere, con la massima cortese urgenza, il valore venale del-
la unità immobiliare indicata in oggetto, al netto delle migliorie ap-
portate dall'assegnatario.

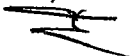
Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)



GR/mz



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

PROT. N. 3447

Brindisi, li 21 APR. 1982

- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta determinazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi della legge 8/8/1977 n. 513 in OSTUNI rione
Via MONS. MINDELLI lotto e cent. 3 scala 2 piano 1
int. 3 Sig. GIANNOTE CATERINA VED. LOMARTIRE

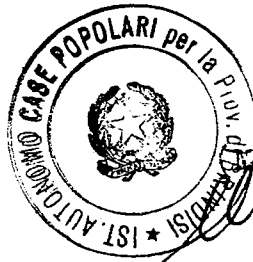
In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art. 52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler procedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare, senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.

Per copia conforme



Brindisi li 15.6.1982

IL COORDINATORE GENERALE
(Dot. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

[Signature]

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI

Prot. 3447
12-5-82

PROT. N. 340 /505

Brindisi, li 11 MAG. 1982

- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

e p.c. ALL'INTENDENZA DI FINANZA-BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione dello immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi, ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.=

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato modello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui all'oggetto si stima l'alloggio medesimo in L. 8.950.000 (ottomilioni novacentocinquanta mila), al netto delle migliorie apportate dall'assegnatario.=



L'INGEGNERE CAPO

(P.D. BATTISTINI / Dr. Ing. Carlo)

TENUTA IN CATASTO DA LOMARTIRE PIETRO

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

- B R I N D I S I -

Assegnatario Sig. GIANNOTE CATERINA NED. LOMARTIRE Comune OSTUNI
Quartiere Lotto/~~Cant.~~ 3° Via MONS. MINDELLI
Civ. 1 Pal. / Scala A Piano 1° int. 3 Vani ut. 3
Legge di finanziamento 3/7/1949 n° 408 Anno di ultimazione 1952

In Catasto E.U. l'alloggio è riportato alla partita 6346 Fg. di map
pa 488 Partic. 5001 sub. 3 Cat. A/3 Cl. II Vani cat. 5
Rendita £. 140

Consistenza alloggio a "Muri compresi"

Alloggio mq. 16.16 Balconi mq. 13.30 Cantina o box mq. / Area scop.
esclus. mq. / in Catasto E.U. il box è riportato alla partita
/ Fg. di mappa / Partic. / sub. / Cat. / Cl. /
Con.cat.mq. / Rendita £. /

CONFINANTI ALLOGGIO NORD - VIA TAMBORRINO
SUD - STESSA DITA - VANO SCALA
EST - VIA GIOVANNI XXIII
OVEST - VIA MONSEGNOR MINDELLI

CONFINANTI SCANTINATO

AREE INDIVIDUALI

PARTI ED AREE ~~CONDIVISE~~ CONDOMINIALI: VANO SCALA - TERRAZZO

PARTI ED AREE CONSORTILI

IL COORDINATORE
Servizio Risanamento - Patrimonio
(Geom. Vito Savino)

[Signature]



COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

PROT. N. 3467

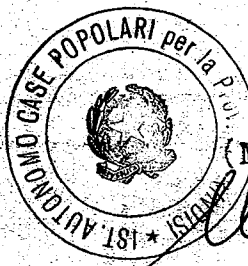
Brindisi, lì **21 APR. 1981**

- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta determinazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi della legge 2/4/1979 n. 408 in OSTUNI rione 1
Via MONS. MINDELLI lotto e cant. 3^a scale A piano
1^a int. 3 Sig. GIANNOTE CATERINA VED. LOMARTIRE

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art. 52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler procedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare, senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.



IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

[Handwritten signature]

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

PROT. N. 3406/505

Brindisi, lì 11.5.1982

- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione dello immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi, ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.=

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato modello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui all'oggetto si stima l'alloggio medesimo in L. 8.950.000.
Offerta in base a cento e cinquanta mila lire al netto delle migliorie apportate dall'assegnatario.=



Brindisi, lì 15.6.1982

L'INGEGNERE CAPOINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

PROT. N. 3447

Brindisi, li 21 APR. 1981

- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE

BRINDISI

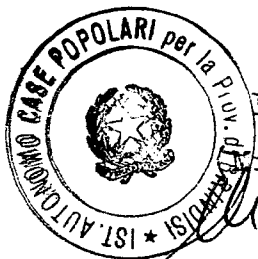
OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta determinazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi della legge 8/7/1979 n. 408 in OSTUNI rione
Via MONS. MINDELLI lotto e cont. 31 scala 8 piano 1°
int. 3 Sig. GIANNOTE CATERINA VED. LOMARTIRE

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art. 52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler procedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare, senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.

Per copia conforme



Brindisi li 15.6.1982
IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

[Signature]

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI

Prot. 3447
12-5-82

PROT. N. 340 /505

Brindisi, li 1 MAG. 1982

- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

e p.c. ALL'INTENDENZA DI FINANZA-BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione dell'immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi, ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.=

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato modello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui all'oggetto si stima l'alloggio medesimo in L. 8.950.000 (ottomilioninovecentocinquantamila) al netto delle migliorie apportate dall'assegnatario.=



L'INGEGNERE CAPO
P.D. BATTISTA Dr. Ing. Carlo)

TENUTA IN CATASTO DA LOMARTIRE PIETRO

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

- B R I N D I S I -

Assegnatario Sig. GIANNOTE CATERINA ved. LOMARTIRE Comune OSTUNI
Quartiere Lotto 3^o Via MONS. MINDELLI
Civ. 1 Pal. Scala A Piano 1^o int. 3 Vani ut. 3
Legge di finanziamento 3/4/1949 n. 408 Anno di ultimazione 1950

In Catasto E.U. l'alloggio è riportato alla partita 6346 Fg. di map
pa 5001 Partic. 5001 sub. 3 Cat. A/3 Cl. II Vani cat. 5
Rendita £. 740

Consistenza alloggio a "Muri compresi"

Alloggio mq. 46.16 Balconi mq. 13.30 Cantina o box mq. Area scop.
esclus. mq. in Catasto E.U. il box è riportato alla partita
 Fg. di mappa Partic. sub. Cat. Cl.
Con.cat.mq. Rendita £.

CONFINANTI ALLOGGIO NORD - VIA TAMBORRINO
SUD - STESSA DITTA - VANO SCALA
EST - VIA GIOVANNI XXIII
OVEST - VIA MONSIGNOR MINDELLI

CONFINANTI SCANTINATO

AREE INDIVIDUALI

PARTI ED AREE ~~CONDOMINIALI~~ CONDOMINIALI: VANO SCALA - TERRAZZO

PARTI ED AREE CONSORTILI

IL COORDINATORE
Servizio Risanamento - Patrimonio
(Geom. Vito Savino)

[Signature]



COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

[Signature]



ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

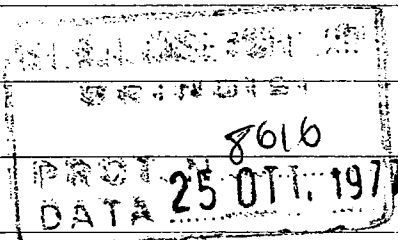
Via Casimiro, 9

BRINDISI

La sottoscritta GIANNOTTE Caterina, assegnataria
di un alloggio popolare sito in Ostuni alla via
Mons. Mindelli Lotto 3^a scala A int. 3, avendo a
suo tempo presentato domanda di riscatto, conferma,
ai sensi e per gli effetti della legge 8/8/77 n. 513,
la predetta istanza.=====

A tal fine allega stato di famiglia e dichiarazione
dell'Ufficio delle Imposte Dirette.

Ades: 22.10.77



516. DE VICENTI

Giannotte Caterina

RACCOMANDATA R.R.

Ostuni 9/9/77

Handwritten signature

Spett/le
Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi

72100 BRINDISI

La sottoscritta sig.ra GIANNOTTE Caterina,
domiciliata in Ostuni alla via Mons. Mindelli-lotto 3° scala
A appartamento n. 3, richiede a codesto spett. Istituto che
gli venga convertito il contratto di locazione in riscatto
secondo le vigenti leggi.

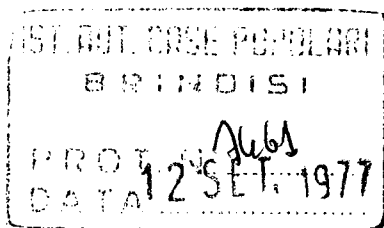
Fa presente di aver inoltrato domanda per
il riscatto in data 24/11/70 con alligato assegno circolare
di £. 5.000.*

Resta in attesa di conoscere le modalità
del pagamento e in tale attesa distintamente saluta.

...x...Giannotte...Caterina

sig.ra GIANNOTTE Caterina
via Mons. Mindelli -lotto 3°-A/3

72017 OSTUNI/Brindisi



Sib. DE VIGITATI



Città di Ostuni

Provincia di Brindisi

UFFICIO ANAGRAFE - Servizio Certificazioni

IL SINDACO

certifica

che in questa Anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia



CF. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote

Su. Suocero suocera
Co. Cognato cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Afl. Affiliato
Adt. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

CF. CAPO FAMIGLIA

1980

X -

M. Moglie

Ma. Marito

Fg. Figlio o figlia

1981

Pa. Padre

Ma. Madre

La qualifica di capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 31-1-1958, n. 136)

Rilascia in carta libera da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Ostuni, li **22 OTT. 1977**

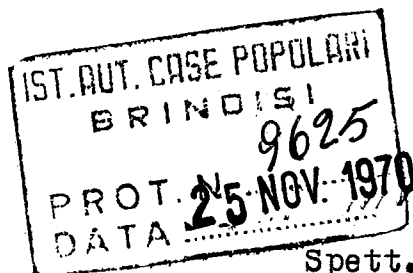
Questo documento, pertanto, non è valido per comprovare che il Capo Famiglia ha a suo carico le persone seco conviventi.

Per il riconoscimento di altri diritti, il presente certificato può essere integrato con atto notorio o documento equipollente.

Nº **5797**

[Signature]
Il Sindaco
L'Ufficiale d'Anagrafe delegato

RACCOMANDATA



Spett.

Istituto Autonomo per le Case Popolari
Della Provincia di Brindisi

72100 BRINDISI

La sottoscritta Sig.ra GIANNOTTE CATERINA, domiciliata in Ostuni alla via Mons. mindelli - lotto 3° scala A appart.n.3, chiede a Codesto Spett. Istituto che gli venga convertito il contratto di locazione in riscatto secondo le vigenti leggi. All'uopo in alligato si trasmette assegno circolare della B.N.L. n.20798165 di £.5.000= per le spese di riscatto.-

Con osservanza

Giannotte Caterina

Sig.ra Giannotte Caterina red.ing. Pietro Lo Martiz
Via Mons. Mindelli lotto 3°- A/3

72017 OSTUNI/Brindisi

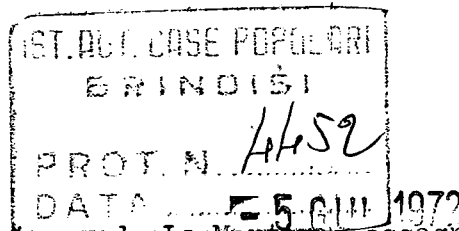
hi

RA
25
FO

RACCOMANDATA

All'Istituto Autonomo Case Popolari
Di BRINDISI

Oggetto: Giannotte Caterina,
domanda di riscatto, lotto 3°
int. 5 Via Mons. Mindelli I
Ostuni.



La sottoscritta Giannotte Caterina ved. Lo Martire, assegnataria di un'appartamento al lotto n° 3 di via Mons. Mindelli in Ostuni, avendo fatto domanda per ottenere in proprietà fin dall'ottobre del 1969, l'appartamento in cui abita, ritorna a chiedere i motivi e le ragioni per i quali fino alla data odierna non è stata data una risposta alla domanda in oggetto.

Si prega pertanto di voler dare con cortese sollecitudine una risposta in merito.

Ostuni, 30.5.72

Giannotte Caterina.

Sib. DE VICENZI

Giannotte Caterina

St. Salvatore Pietro

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. 6691
Ufficio Inquilinato

Brindisi, li 15 SET. 1970
-AL SIG. GIANNOTTE CATERINA
Via Mindelli - Lotto 1 - A/3
OSTUNI

OGGETTO: Cambio di intestazione di alloggio in locazione semplice -

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso il cambio di intestazione di un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito in via Mindelli lotto 1 scala A interno 3 .-

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali- 5 .-

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro n.17 per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di lire 11.570 come appresso dovuto:

a)- mensilità di fitto e servizi dal <u>10/9/1970</u> al <u>10/10/1970</u>	
£. <u>1.575</u> vano x vani <u>3</u>	£. <u>1.575</u>
b)- canone consumo acqua normale e fogna	£. <u>800</u>
c)- contributo nelle spese di illuminazione delle scale.....	" <u>200</u>
d)- imposta registrazione, ecc. il 4% su a) ..	" <u>315</u>
TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....	£. <u>9.190</u>
e)- Deposito cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto)....	" <u>18.380</u>
f)- Deposito spese contrattuali.....	" <u>6.000=</u>
TOTALE.....	£. <u>11.570</u>
	=====

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisoria e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo.-

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.-

Non presentandosi entro il 10/9 corrente, sarà dichiarata rinunciataria al cambio di intestazione dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

SC/mo.-

Dr. Lamartine Pisto

Boll. di Urb. N. 890
del 18/9/1970

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI di 33.540*
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. 6691
Ufficio Inquilinato

Brindisi, li 15-9-1970
-AL SIG. GIANNOTTI CATERINA
Via Mandelli - lotto 3 - A/3
O S T U N I

OGGETTO: Cambio di intestazione di alloggio in locazione semplice -

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso il cambio di intestazione di un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito in via Mandelli lotto 3 scala A interno 3.-

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.-

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro n.17 per la stipula del relativo contratto.-

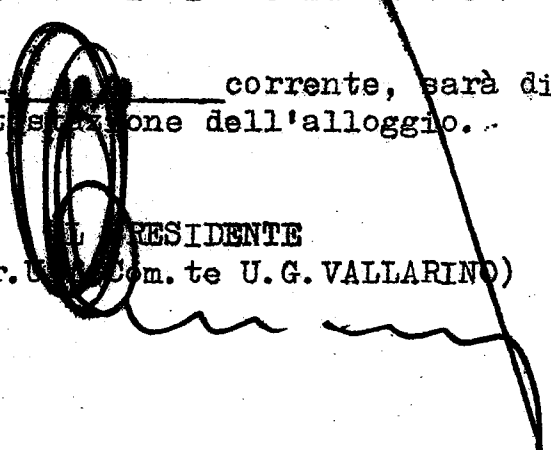
Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di Lire 11.570 come appresso dovuto:

a)- mensilità di fitto e servizi dal <u>10/9/1970</u> al <u>10/10/1970</u>	
£. <u>1.575</u> vano x vani <u>5</u>	£. <u>7.875</u>
b)- canone consumo acqua normale e fogna....	£. <u>800</u>
c)- contributo nelle spese di illuminazione delle scale.....	" <u>200</u>
d)- imposta registrazione, ecc. il 4% su a).." ..	<u>315</u>
TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....	£. <u>9.190</u>
e)- Deposito cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto)....	" <u>18.380</u>
f)- Deposito spese contrattuali.....	" <u>6.000=</u>
TOTALE.....	£. <u>33.570</u>

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisoria e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo.-

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.-

Non presentandosi entro il 15/9/1970 corrente, sarà dichiarata rinunciataria al cambio di intestazione dell'alloggio.-


IL PRESIDENTE
(Gr. U. Com. te U.G. VALLARINO)

ex do Martine Pisto

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. _____
Ufficio Inquilinato

Brindisi, li _____

-AL SIG. Giuseppe Caterina
Via Minelli - lotto 3 - n. 13
OSTUNI

OGGETTO: Cambio di intestazione di alloggio in locazione semplice -

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso il cambio di intestazione di un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito in via _____ lotto 3 scala A interno 3 .-

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali- 5 .-

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro n. 17 per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di Lire _____ come appresso dovuto:

a)- mensilità di fitto e servizi dal <u>10/9</u> al <u>10/10</u>	
£. <u>1575</u> vano x vani <u>5</u>	£. <u>7875</u>
b)- canone consumo acqua normale e fogna....	£. <u>800</u>
c)- contributo nelle spese di illuminazione delle scale.....	" <u>200</u>
d)- imposta registrazione, ecc. il 4% su a)...	" <u>315</u>
TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....	£. <u>9.190</u>
e)- Deposito cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto)....	" <u>18.380</u>
f)- Deposito spese contrattuali.....	" <u>6.000=</u>
TOTALE.....	£. <u>33.570</u>

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisoria e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo.-

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.-

Non presentandosi entro il _____ corrente, sarà dichiarata rinunciataria al cambio di intestazione dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Cap. te U.G. VALLARINO)

SC/mo.-

1925
ISTIT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 4132
DATA 29 OTT 1969

Cambiamento intestazione
Fili

A
L

Let. 3° A/3

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI
BRINDISI

La sottoscritta Giannotte Caterina in
Lo Martire, nata ad Ostuni il 23 ott 1903 ivi resi-
dente in via Mons. Mindelli I int. 3, fa'
domanda affinché le venga trasferita l'intestazio-
ne della concessione dell'alloggio Popolare ove
abita e già intestato al defunto marito Lo Martire
rag. Pietro.

Dichiara a tal fine di essere nullatenente e perciò
di non poter disporre di altro alloggio.

Allega alla presente dichiarazione di rinuncia
firmata dagli eredi aventi diritti.

- 2) Stato di famiglia recente.
- 3) Certificato di morte del defunto intestatario.

Grata di un benevolo accoglimento della pre-
sente, distintamente ringrazia.

Giannotte Caterina

gr. Lett
Let. 3° A/3
notazione

SCRITTURA PRIVATA

Tra Giannotte Caterina e i germani Lo Martire
Orazio, Vera, Adriana, Stelio, Claudia=

I firmatari, germani Lo Martire:

RINUNZIANO

in favore della madre Giannotti Caterina in Lo Martire, a tutti i diritti derivanti dalla concessione in fitto di un alloggio dell'Istituto Case Popolari di Brindisi, sito in Ostuni al n° 1 int= 3 di via Mons^e Mindelli, la cui concessione e' intestata al genitore Lo Martire Pietro.

Giannotte Caterina, moglie del defunto intestatario accetta di trasferire a se' l'intestazione della concessione con tutti i diritti e obblighi annessi e connessi, nessuno escluso.

I sottoscritti rilasciano la presente dichiarazione senza vincolo alcuno e, se richiesto, la stessa potra' in ogni momento essere registrata a favore e a spese dell'interessata.

Redatto, letto e sottoscritto dalle parti, in unico originale, il giorno tredici ottobre dell'anno millenovecento sessantanove.

Lo Martire Orazio

Vera Lo Martire

Lo Martire Adriana

Claudia Lo Martire

Stelio Lo Martire



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

Ufficio Anagrafe - Servizio Certificazioni

STATO DI FAMIGLIA ~~PER IL 1903~~
(R. D. 21 luglio 1937, n. 239)

IL SINDACO

certifica

che in questa Anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:

CF. Capo famiglia	Su. Suocero o suocera
Mg. Moglie	Co Cognato o cognata
Ma. Marito	Zi. Zio o zia
Fg. Figlio o figlia	Cu. Cugino o cugina
Pa. Padre	No. Nonno o nonna
Ma. Madre	Afd. Affidato
Fr. Fratello	Afl. Affiliato
Sr. Sorella	Adt. Adottato
G. Genero	Cv. Convivente
Nu. Nuora	Ag. Aggregato
Np. Nipote	

Cf. CIANNOTTE Caterina 1903

n. Ostuni 23/10/1903 (487 P.I.)

Casal.

Ved. LOMARTIRE Pietro A. 4413

Ostuni 7/6/1968 (158 P.I.)

Via M.L. Mindelli 1

13 OTT. 69 0083

La qualifica di Capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 21 - 1 - 1958 n. 136)
Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Ostuni, li



p. IL SINDACO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO

Nº 0194

27 GEN. 1962

Al Sig. LONARTIRE Pisto
Lotto 3^e Scala A Int. 3
Via per Gelle
OSTUNI

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 7.401.=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7268

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Romantini Gieho

Lotto 30 Scala A Int. 3

Via fu Pegliu

Osuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.249 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5.00 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 7.083 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.249</u> vano per vani <u>5.00</u> £ .	<u>6.245</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>188</u>
	<u>7.083</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 5148.....

Uff. Rag.

Brindisi li 8/9/1952.....

Al Sig. *Lomartici* *cap. Pisto*.....

Via... *per Cefis*..... N°.....

OSTUNI

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in... OSTUNI....., Via. *per Cefis*....., Lotto... *3*... scala... *A*..., interno... *3*....-

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Duomo n.14, per la stipula del relativo contratto. Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi -", per l'ammontare di £. 8.146, come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 10/9 al 10/10/52:

£.800 vano x vani 4 £. 3.200=

b) - canone consumo acqua normale £. 340=

c) - deposito cauzionale £. 4.000=

d) - deposito spese contrattuali £. 500=

e) - I.G.E. 3% £. 106=

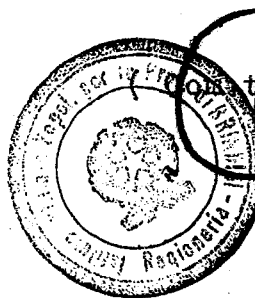
T O T A L E £. 8.146=

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il giorno *15* corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE

Ubaldo Vallarino)

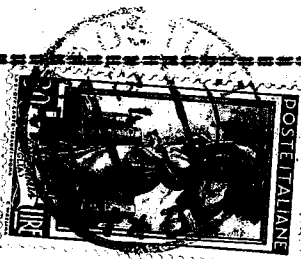




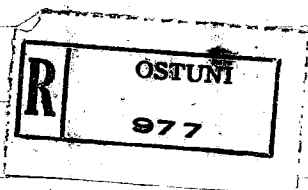
900

spedisce : rag. Pietro Lo Martire-OSTUNI v.Dante Alighieri 110

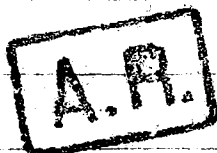
Raccomandata con R.R.



ISTITUTO AUTONOMO delle CASE POPOLARI della provincia di



Via Duomo N.14



BRINDISI

(casella postale N.37)

25 /
RAG. PIETRO LO MARTIRE

OSTUNI

==°==

23-452
I. A. C. P. - Brindisi

24-4-52

PROT. N. 4073

spett. ISTITUTO AUTONOMO delle CASE POPOLARI della

Provincia di

BRINDISI

via Duomo n. 14 (casella postale 37)

Il sottoscritto, rag. PIETRO LO MARTIRE fu Orazio
residente in OSTUNI, essendo sfattato dalla casa di
abitazione occupata in Via Dante Alighieri 110,

e h i e d e

gli sia assegnato un appartamento di 3 VANI ed Acces-
sori del primo Isolato delle Nuove Case di Ostuni
di cui dovrà procedersi ad assegnazione come da mani-
festo di codesto spett. Istituto.

Dichiara di accettare tutte le condizioni regolamen-
tari che l'Istituto vorrà stabilire.

Unisce alla presente lo stato di famiglia, il certi-
ficato di residenza, lo stato d'impossidenza, mentre
che per lo SERATTO é tuttora pendente il giudizio.

Con osservanza

OSTUNI 22 aprile 1952

rag. Pietro Lo Martire

*firmato 4
Pietro Lo Martire
Sperato*